

TAR LAZIO
Sezione Terza Ter
Roma


R.G. 366/2011.

Notifica per pubblici proclami

Il Tar Lazio Roma, con ordinanza n. 2257 del 14.3.11, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio del ricorso 366/11 proposto da Gruppo Finelco spa (p.i. 10022100159) in persona del legale rappresentante Claudio Fabbri, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzia Amiconi (c.f. MCNMRZ65E62H501P) e Mauro Amiconi (c.f. MCNMRA60E06H501P) con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Viale Mazzini 88, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radio-diffusione, Divisione III del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Super 3 Spa, con l'intervento in giudizio di MUX 88 Digital Television Società Consortile a R.L., per l'annullamento in toto e/o parzialmente previa sospensione delle Determine DGSCER/DIV.III/83283 del 25.11.10 e DGSCER/DIV.III/83608 del 26.11.10 con cui è stato assegnato a Gruppo Finelco fornitore di servizi media in ambito nazionale, per i marchi/palinsesti Virgin Radio Television, 105 Television e RMC Television, una numerazione LCN spettante ad operatori televisivi locali, e segnatamente i numeri 183, 279 e 280 (previsti dalla delibera n. 366/10/CONS per le Tv locali che servono con i propri impianti più di due regioni), anziché quella dovuta ai nazionali ed in particolare quella prevista nel sottoblocco del primo arco di numerazione riservato al genere di programmazione musicale (n. da 66 a 69)



tutto ciò a causa della natura di operatore di rete televisivo in ambito locale del carrier utilizzato per la trasmissione del palinsesto Virgin Radio Television, nonché della nota AGCOM prot. 65465 del 11.11.10 e di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto. Quali motivi di censura dei provvedimenti impugnati Gruppo Finelco ha eccepito la violazione e falsa applicazione delle delibere AGCOM n. 435/01/CONS, n. 366/10/CONS e del relativo Allegato A, dell'art. 42 del d.lgs 177/05 (TU RTV) e della Determina del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni del 22.11.2010, la disparità di trattamento, la contraddittorietà ed illogicità manifesta nonché l'eccesso di potere per travisamento e sviamento evidenziando l'illegittimità del collegamento forzatamente operato dalle amministrazioni resistenti tra i palinsesti veicolati e l'operatore di rete, nonché l'infondatezza delle argomentazioni tecniche utilizzate per giustificare l'attribuzione a Gruppo Finelco di un numero LCN destinato dal Piano di numerazione automatica dei canali all'emittenza locale, anziché quello nazionale relativo al genere di programmazione tematico dei palinsesti della ricorrente. Gruppo Finelco ha eccepito anche l'illegittimità delle Determine in quanto emesse da soggetto privo dei necessari poteri e ha concluso chiedendo la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e nel merito l'annullamento degli stessi con la conseguente corretta attribuzione della numerazione LCN ai propri marchi/palinsesti. La sezione Terza Ter del Tar Lazio con ordinanza n. 2257 del 14.3.11, considerato che ove le censure della ricorrente fossero fondate e ne conseguissero tutti gli effetti



dalla stessa auspicati deriverebbe una modifica della graduatoria relativa alle già attribuite numerazioni, non solo con riferimento al genere musicale in contestazione e ritenuto che interessati a contrapporsi al ricorso non sono solo i fornitori del genere musicale ma tutti i fornitori che hanno ottenuto una numerazione precedente a quelle attribuite alla ricorrente, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2011. Gruppo Finelco in ottemperanza a quanto disposto vi provvede individuando i controinteressati così come indicati dal suddetto provvedimento ed evincibili dagli elenchi pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, nei fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari della numerazione LNC dal numero 1 (RAI Radiotelevisione Italiana spa per il marchio/palinsesto Rai 1) al numero 278 (Sportcast srl per il marchio/palinsesto Supersport 2).

Roma 5 aprile 2011

avv. Marzia Amiconi avv. Mauro Amiconi

